REGOLAMENTO (CEE) N. 193/70 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1970

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la commercializzazione delle arance e dei mandarini comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 158/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2516/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari [3], in particolare l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69, i contratti contemplati in detto articolo devono avere per oggetto i prodotti che possono essere apprezzati sui mercati comunitari d'importazione ; che è pertanto opportuno determinare le varietà e le categorie di qualità che possono formare oggetto di tali contratti ;

considerando che, per rispondere agli obiettivi definiti all'articolo 6 del predetto regolamento, è necessario che i contratti siano conclusi prima dei periodi di commercializzazione dei mandarini o delle diverse varietà di arance in causa ; che i quantitativi minimi che possono essere oggetto dei contratti e lo scaglionamento delle forniture devono essere stabiliti in modo da consentire l'attuazione degli obiettivi di cui sopra ; che per i contratti che verranno conclusi durante la campagna 1969/1970 è necessario prevedere condizioni particolari ;

considerando che, a fini di controllo, è necessario che i contratti rechino determinate indicazioni ;

considerando che, per garantire la massima efficacia alle azioni fondate sui contratti, è opportuno accordare la compensazione finanziaria anche alle forniture oggetto di clausole addizionali dei contratti ;

considerando che, tenendo conto delle consuetudini commerciali vigenti per i prodotti in causa, è opportuno ammettere nelle consegne una certa tolleranza nella realizzazione dei contratti ;

considerando che gli importi di compensazione finanziaria devono essere fissati tenendo conto dei prezzi d'offerta delle varietà di arance e di mandarini ;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime previsto, è indispensabile precisare le indicazioni che devono figurare nelle domande di compensazione finanziaria ; che è inoltre opportuno sottoporre ogni spedizione al controllo di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 158/66/CEE ;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69 prevede in particolare che la compensazione viene versata non appena è fornità la prova che, in applicazione dei contratti conclusi, i prodotti in causa sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente ; che tale prova può essere costituita dall'esemplare di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [4] ; che è opportuno che l'interessato fornisca in tale documento le indicazioni complementari necessarie ai fini del controllo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ogni contratto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 dev'essere concluso per iscritto tra un venditore stabilito in uno Stato membro produttore, da un lato, e un acquirente stabilito in un altro Stato membro, dall'altro.

Articolo 2

Possono formare oggetto dei contratti i prodotti seguenti :

— i mandarini delle categorie di qualità Extra e I,
— le arance della varietà Moro, Tarocco, Ovale calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late, Sanguinello e Sanguigno delle categorie di qualità Extra e I.

---

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.
[2] GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 14.
[3] GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
[4] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

Articolo 3

1. A seconda del prodotto o, per quanto riguarda le arance, a seconda della varietà di prodotto, i contratti devono essere conclusi al più tardi alle date indicate nell'allegato I e rispondere, fatto salvo il paragrafo 2, almeno alle condizioni previste nello stesso allegato per quanto riguarda :

— la loro durata (colonna 3),

— i quantitativi globali cui si riferiscono (colonna 4).

Tuttavia, per la campagna 1969/1970,

a) la data limite per la conclusione dei contratti è fissata al 15 marzo,

b) la durata del contratto dev'essere di almeno :

— 15 giorni per i mandarini e per le arance delle varietà Moro, Tarocco, Navel e Belladonna,

— 30 giorni per le arance delle varietà Sanguinello e Sanguigno,

— 45 giorni per le arance delle varietà Ovale e Valencia late,

c) i quantitativi cui i contratti si riferiscono devono essere di almeno :

— 15 tonnellate nette per i prodotti di cui alla lettera b), primo trattino,

— 30 tonnellate nette per i prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino,

— 45 tonnellate nette per i prodotti di cui alla lettera b), terzo trattino.

2. Per tutta la durata del contratto, il quantitativo minimo che dev'essere consegnato ogni quindicina è di 15 tonnellate nette per prodotto o, per quanto riguarda le arance, per varietà di prodotto.

Articolo 4

1. In ciascun contratto concluso dev'essere precisato in particolare quanto segue :

— la natura dei prodotti in causa e, per le arance, le varietà,

— il quantitativo netto cui si riferisce, in tonnellate, distinto secondo la varietà per le arance,

— le date d'inizio e di fine delle spedizioni all'acquirente e lo scaglionamento previsto per tali spedizioni,

— lo Stato membro destinatario.

2. Un esemplare di ciascun contratto concluso dev'essere trasmesso, prima della data dalla quale produce i suoi effetti, all'autorità competente dello Stato membro speditore. Questo informa regolarmente lo Stato membro destinatario e la Commissione dei contratti conclusi e delle clausole addizionali dei contratti.

Articolo 5

1. I quantitativi di prodotti consegnati che eccedono quelli previsti in un contratto danno luogo al versamento della compensazione finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69, purché la consegna di tali quantità supplementari sia stata convenuta tra le parti sotto forma di clausola addizionale del contratto e purché si tratti di prodotti della stessa specie o, per le arance, della stessa varietà di quelli oggetto del contratto.

La clausola o le clausole addizionali di un contratto vengono trasmesse alle autorità dello Stato membro speditore secondo le modalità di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Salvo caso di forza maggiore, la compensazione finanziaria non viene concessa se i quantitativi consegnati all'acquirente non raggiungono :

— per quindici giorni : l'80 % del quantitativo di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

— per tutta la durata del contratto : il 90 % dei quantitativi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

Ciascun invio effettuato in esecuzione di un contratto è soggetto, alla partenza dalla zona di spedizione, al controllo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 158/66/CEE nonché dalle disposizioni adottate per la sua applicazione.

Articolo 7

L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69, espresso in unità di conto per 100 kg netti, è fissato ai livelli che figurano nella tabella di cui all'allegato II.

Articolo 8

Per ciascun contratto la domanda di compensazione finanziaria viene presentata dal venditore all'autorità competente dopo esecuzione del contratto e delle eventuali clausole addizionali.

Nella domanda devono essere indicati in particolare :

a) il nome e cognome del venditore e dell'acquirente,

b) i quantitativi globali consegnati in esecuzione del contratto, espressi in peso netto e ripartiti, all'occorrenza, per prodotto o, per quanto riguarda le arance, per varietà,

c) per ciascun invio, la data, il mezzo di trasporto utilizzato, i quantitativi di prodotti espressi in peso netto e ripartiti, all'occorrenza, per prodotto o, per quanto riguarda le arance, per varietà.

Per ciascun invio realizzato in esecuzione del contratto, la domanda dev'essere accompagnata da un esemplare del certificato di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2638/69 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità [1]. Il certificato deve recare il peso netto della merce, peso che, per le arance, dev'essere indicato per varietà.

Articolo 9

La prova di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2511/69 viene fornita soltanto con la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

Il riquadro 31 dell'esemplare di controllo contiene in particolare l'indicazione :

— della natura del prodotto,

— della categoria di qualità,

— per le arance, della varietà.

I riquadri 101 e 103 dell'esemplare di controllo devono essere riempiti. Il riquadro 104 dev'essere riempito cancellando le menzioni inutili e indicando una delle menzioni seguenti :

« marchandises destinées à être mises à la consommation en . . . . . [1] par . . . . . [2] »

« Waren, die bestimmt sind zur Überführung in den freien Verkehr in . . . . . [1] durch . . . . . [2] »

« merci destinate ad essere immesse in consumo in . . . . . [1] dal . . . . . [2] »

« goederen bestemd om ten verbruik te worden ingevoerd in . . . . . [1] door . . . . . [2] ».

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

[1] GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 33.

[1] Indicazione dello Stato membro destinatario.
[2] Indicazione del nome e indirizzo dell'acquirente.

ALLEGATO I

Prodotti o varietà (1)	Data limite di conclusione dei contratti (2)	Durata minima del contratto (3)	Quantità minima (peso netto) (4)
I. MANDARINI	1º dicembre	45 giorni	45 tonnellate
II. ARANCE			
Moro	1º dicembre	60 giorni	60 tonnellate
Tarocco	1º dicembre	60 giorni	60 tonnellate
Navel	1º dicembre	30 giorni	30 tonnellate
Belladona	1º gennaio	30 giorni	30 tonnellate
Sanguinello	15 gennaio	60 giorni	60 tonnellate
Sanguigno	15 gennaio	60 giorni	60 tonnellate
Ovale calabrese	15 marzo	45 giorni	45 tonnellate
Valencia late	15 marzo	45 giorni	45 tonnellate

ALLEGATO II

Prodotti	Compensazione finanziaria (in u.c. per 100 kg netti)		
	campagna 1969/1970 1970/1971 1971/1972	campagna 1972/1973	campagna 1973/1974
MANDARINI	4,—	3,—	2,—
ARANCE			
— Moro, Tarocco, Ovale calabrese, Belladonna, Navel, Valencia late	5,—	3,75	2,5
— Sanguinello	4,—	3,—	2,—
— Sanguigno	3,—	2,25	1,5